

N° PAP-02808-2026

*Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 21/08/2026 al 05/09/2026*

*L'incaricato della pubblicazione
ANTONIO FORMISANO*



CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO

Città Metropolitana Di Napoli

AREA: SETTORE 5

Ordinanza Dirigenziale N°: 231/2026

Dirigente: ANTONIO FASCIA

**OGGETTO: "PROCESSIONE DI SANT'ANNA": PROVVEDIMENTO DI VIABILITÀ IL
GIORNO 06/09/2026**

**“PROCESSIONE DI SANT’ANNA”:
PROVVEDIMENTO DI VIABILITÀ IL GIORNO 06/09/2026**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con O.D. n. 193 del 07/07/2026 si rilasciava, in occasione della PROCESSIONE DI SANT’ANNA, un provvedimento di viabilità finalizzato alla temporanea interdizione del transito veicolare, a fasi progressive e alterne, in diverse strade cittadine per il giorno 26/07/2026;

FACENDO SEGUITO alla comunicazione pervenuta tramite pec in data 29/07/2026 al n. 0040475, con la quale il Sac. Vincenzo Di Mauro, Parroco della Parrocchia di Sant’Anna di San Giorgio a Cremano, comunicava a questa Dirigenza che la tradizionale Processione di Sant’Anna in premessa indicata non si è potuta svolgere, causa previsioni meteo avverse, e comunicava lo spostamento della stessa alla data di DOMENICA 06 SETTEMBRE 2026, chiedendo per tale circostanza l'adozione di ogni utile provvedimento di viabilità necessario a garantire la buona riuscita dell'evento, nonché il necessario servizio d'ordine cittadino;

RINVENUTO dalla sopracitata istanza che la Processione, con inizio previsto alle ore 18:00, si snoderà attraverso il seguente percorso: *via Sant’Anna (partenza dalla Parrocchia) - via Brodolini - via E. Gianturco - via F. Turati - via Sant’Anna - via Don Morosini - via San Giorgio Vecchio - via E. Gianturco - via Pittore - piazza M. Troisi - via F. De Lauzieres - via Recanati - via Mazzini - via Marchitti - via Sant’Anna - piazza Padre Pio - via Cupa San Michele - via Sant’Anna - viale Ferrovia - piazza M. Troisi - via Sant’Anna (rientro in Parrocchia).*

ATTESO le risultanze dell'istruttoria effettuate dal Responsabile del Procedimento, dalle quali emerge la necessità di interdire alla circolazione veicolare a fasi progressive i segmenti stradali interessati dalla Processione;

RAVVISATA la necessità di dover dar corso ad idoneo provvedimento temporaneo di viabilità, al fine di garantire il buon esito dell'evento, e la necessità di garantire la dovuta assistenza per la tutela e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

VISTI:

- gli articoli del Decreto Legislativo 30/4/192 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
- gli articoli del D.P.R. 16/11/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione) e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, per propria competenza;

RITENUTO potersi provvedere in merito;

ORDINA

per quanto in premessa riferito e che qui si intende integralmente riportato

DOMENICA 06/09/2026 A PARTIRE DALLE ORE 18:00 E FINO A TERMINE ESIGENZA

- **la temporanea interdizione al traffico veicolare, per fasi progressive e per il tempo strettamente necessario al passaggio della Processione di cui in premessa, nelle strade di seguito indicate:**

via Sant’Anna (partenza dalla Parrocchia) - via Brodolini - via E. Gianturco - via F. Turati - via Sant’Anna - via Don Morosini - via San Giorgio Vecchio - via E. Gianturco - via Pittore - piazza M. Troisi - via F. De Lauzieres - via

Recanati – via Mazzini – via Marchitti - via Sant'Anna – piazza Padre Pio – via Cupa San Michele – via Sant'Anna -
viale Ferrovia – piazza M. Troisi – via Sant'Anna (rientro in Parrocchia).

DISPONE

I responsabili dell'organizzazione della manifestazione dovranno assicurare l'adozione di tutte le misure, le cautele e gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la tutela della pubblica incolumità, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dalla non corretta osservanza dei partecipanti alle norme eventualmente violate.

Il personale della Polizia Municipale e delle altre forze di Polizia, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 che espleta servizi di polizia stradale di cui all'art. 11 dello stesso decreto legislativo, sono incaricati della vigilanza per la corretta osservanza della presente ordinanza.

La pubblicazione on line del presente provvedimento nonché l'invio dello stesso:

- al Parroco richiedente, tramite pec chiesasantanna@unapec.it;
- al Sindaco;
- alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti;
- alle Aziende di Trasporto pubblico interessate;
- al Comando di Protezione Civile;
- all'ufficio Comunicazione per l'opportuna divulgazione;

DÀ ATTO

che il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi ed il soggetto autorizzato dovrà rispondere per gli eventuali danni a cose o persone, esonerando espressamente l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90, che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente (ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104 e ss.mm.ii.), ovvero Ricorso Straordinario (ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199), rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è l'Arch. **Salvatore FORCHETTA**, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico.

L'ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO

F.to Antonio Formisano

IL DIRIGENTE F.F.
MAGGIORE Antonio FASCIA